

Il nuovo Codice del Terzo Settore

D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117
in G.U. n. 179 del 2 agosto
2017 - suppl. ord. n. 43

Le associazioni, fino al 2 agosto 2017

- associazioni promozione sociale ex 383/00
- associazioni di volontariato ex 266/91
- onlus di diritto ex art. 10 c. 8 del D.Lgs 4 dicembre 1997, n. 460
- onlus iscritte all'anagrafe delle onlus
- associazioni, fondazioni, comitati

... dal 3 agosto
2017 sono
diventate

- enti del terzo settore (ETS) ex art. 3 c. 1
- Iscrivibili in una sezione di cui all'art. 46 c. 1 lett. a)
- che svolgono un'attività di interesse generale ex art. 5 comma 1
- ed eventualmente attività diverse ex art. 6
- e magari raccolte fondi ex art. 7

ma come potrà suscedere?

Alcune attraverso la
Trasmigrazione dai registri esistenti

infatti l'art. 54 stabilisce che: una volta istituito il registro Unico Nazionale del Terzo settore gli enti pubblici territoriali provvedono a comunicare i dati degli enti già iscritti nei registri speciali delle organizzazioni di volontariato e delle APS esistenti al giorno precedente dell'operatività del registro

Altre mediante un riconoscimento normativo diretto come la previsione del punto 9 dell'art. 89 "9. all'articolo 32, comma 7, della L. 11.8.2014 n. 125 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Le Organizzazioni non governative di cui al presente comma sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore".

Altre mediante nuova iscrizione.

ma quando
succederà
tutto ciò?

Avremo una complessità di date
e adempimenti con effetti iniziati il
3 agosto 2017 che andranno avanti
almeno fino al 25 gennaio 2019

entro il 1° novembre 2017

ai sensi dell'art. 97 c. 3 la PCDM di concerto con il
MLPS dovrà istituire **la cabina di Regia**

ARTICOLO 97

(Coordinamento delle politiche di governo)

1. E' istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, una Cabina di regia con il compito di coordinare, in raccordo con i ministeri competenti, le politiche di governo e le azioni di promozione e di indirizzo delle attività degli enti del Terzo settore.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Cabina di regia:

a) coordina l'attuazione del presente codice al fine di assicurarne la tempestività, l'efficacia e la coerenza ed esprimendo, là dove prescritto, il proprio orientamento in ordine ai relativi decreti e linee guida;

b) promuove le attività di raccordo con le Amministrazioni pubbliche interessate, nonché la definizione di accordi, protocolli di intesa o convenzioni, anche con enti privati, finalizzati a valorizzare l'attività degli enti del Terzo settore e a sviluppare azioni di sistema;

c) monitora lo stato di attuazione del presente codice anche al fine di segnalare eventuali soluzioni correttive e di miglioramento.

3. La composizione e le modalità di funzionamento della Cabina di regia sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, assicurando la presenza di rappresentanti del sistema degli enti territoriali. La partecipazione alla Cabina di regia è gratuita e non dà diritto alla corresponsione di alcun compenso, indennità, emolumento o rimborso spese comunque denominato.

4. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

entro il 30 gennaio
2018

ai sensi dell'art. 45 il MLPS dovrà individuare le
**strutture competenti per l'istituzione degli
uffici regionali del registro unico**

ARTICOLO 45

(Registro unico nazionale del Terzo settore)

1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Registro unico nazionale del Terzo settore, operativamente gestito su base territoriale e con modalità informatiche in collaborazione con ciascuna Regione e Provincia autonoma, che, a tal fine, individua, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la struttura competente. Presso le Regioni, la struttura di cui al periodo precedente è indicata come “Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore”. Presso le Province autonome la stessa assume la denominazione di “Ufficio provinciale del Registro unico nazionale del Terzo settore”. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali individua nell'ambito della dotazione organica dirigenziale non generale disponibile a legislazione vigente la propria struttura competente di seguito indicata come “Ufficio statale del Registro unico nazionale del Terzo settore”.

Il registro è pubblico ed è reso accessibile a tutti gli interessati in modalità telematica.

sempre entro il 30
gennaio 2018

ai sensi dell'art. 18 c. 2 il MiSE di concerto con il
MLPS dovrà individuare i meccanismi assicurativi
semplificati per l'assicurazione obbligatoria dei
volontari

ARTICOLO 18
(Assicurazione obbligatoria)

1. Gli enti del Terzo settore che si avvalgono di volontari devono assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
 2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Codice, sono individuati meccanismi assicurativi semplificati, con polizze anche numeriche, e sono disciplinati i relativi controlli.
- La copertura assicurativa è elemento essenziale delle convenzioni tra gli enti del Terzo settore e le amministrazioni pubbliche, e i relativi oneri sono a carico dell'amministrazione pubblica con la quale viene stipulata la convenzione.

entro il 3 agosto
2018 cioè entro un
anno dalla
pubblicazione del
decreto

dovranno essere emanati tutti i decreti attuativi
indicati negli artt. 101, commi 1 e 12, 53 e 54

ecco i più importanti
(art. 101 c. 12) :

- modulistica bilancio ETS
- linee guida bilancio sociale
- riconoscimento in ambito scolastico e lavorativo del volontariato
- eventuale decreto non regolamentare per sottosezioni o modifiche Registro Unico Terzo Settore
- modelli standard tipizzati atti costitutivi e statuti reti associative
- procedura per l'iscrizione nel Ufficio regionale del registro unico
- modalità trasmigrazione
- nomina Consiglio nazionale del terzo settore
- criteri e limiti attività diverse
- linee guida raccolta fondi

terzo settore, gli enti e il volontariato ...

- DLgs n. 117 del 3 luglio 2017
- Art. 1 L. 106/2016 e art. 4 Codice
- Art. 17 chi è il volontario
- Art. 18 assicurazione obbligatoria
- Art. 21 contenuto atti costitutivi e statuti
- Art. 22 la personalità giuridica
- Ordinamento e amministrazione degli enti del terzo settore (Capo III articoli 23-31)
- Art. 32 organizzazioni di volontariato
- Art. 33 le risorse
- Art. 34 l'amministrazione
- Art. 41 le reti associative

DLgs n. 117 del 3 luglio 2017

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 179 del 2 agosto 2017 (supplemento ordinario n. 43) è stato pubblicato il Decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 recante il Codice del Terzo Settore. Con questo Decreto legislativo relativo alla Legge n. 106/2016, che fa seguito a quelli sul Servizio Civile universale, sull'impresa sociale e sul 5 per mille, si aggiunge un altro importante tassello nella riforma legislativa del Terzo Settore.

Il Codice del Terzo Settore abroga e sostituisce le leggi di riferimento dell'Associazionismo organizzato: la 266/91 (legge quadro del Volontariato) e la 383/2000 (disciplina delle associazioni di promozione sociale) e la normativa delle Onlus.

Queste forme associative, pur continuando ad esistere, sia nella denominazione che nelle caratteristiche principali, sono inserite all'interno della categoria più ampia e generale degli ETS (Enti del Terzo Settore).

Art. 1 L. 106/2016 e art. 4 Codice

L'articolo 1 della L. 106/2016 definisce Terzo Settore come: "il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che, in attuazione dei principi di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi".

L'articolo 4 del Codice disciplina gli enti del Terzo Settore (da ora in poi anche ETS) nelle seguenti figure: come Enti tipici (in quanto disciplinate in modo specifico dal codice):

- le organizzazioni di volontariato
- le associazioni di promozione sociale
- gli enti filantropici
- le imprese sociali, incluse le cooperative sociali
- le reti associative
- le società di mutuo soccorso

nonché, come Enti a-tipici, nel senso che non rispondono ad una disciplina speciale, sono costituiti sotto forma di associazioni, fondazioni ed enti privati diversi dalle società purché, anch'essi, costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di attività di interesse generale.

Art. 17 chi è il volontario

Il terzo settore è contraddistinto da una essenziale presenza di volontari. Il volontariato si trovava nella legge 266/91 Legge quadro Volontariato, nella legge 383/2000 (Associazioni di promozione sociale) nella legge 381/1991 (Cooperative sociali), nel decreto legislativo 155/2006 (Impresa sociale).

Il codice del terzo settore definisce il volontario e l'attività di volontariato all'articolo 17 che così recita al comma 2:

“Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà”.

Art. 18 assicurazione obbligatoria

Come già stabilito nella normativa anteriore, è ribadito a carico degli enti del terzo settore l'obbligo di assicurare i volontari "contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi" (comma 1 art. 18).

La legge prevede che con decreto interministeriale, da emanare entro sei mesi, vengano stabiliti meccanismi assicurativi semplificati (comma 2)

Nel caso in cui l'ente stipuli convenzioni con la pubblica amministrazione, a quest'ultima fanno carico gli oneri relativi, con riferimento allo svolgimento delle attività convenzionate (comma 3). Resta pertanto fermo l'obbligo della associazione di assicurare comunque i volontari per le attività non inerenti ai servizi in convenzione.

Art. 21 atti costitutivi e statuti

Qui di seguito i contenuti dell'ATTO COSTITUTIVO indicati dall'articolo 21 comma 1:

- Denominazione dell'ente
- Assenza di scopo di lucro e finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite
- Attività di interesse generale che costituisce l'oggetto sociale (da individuare una o più delle attività indicate all'articolo 5 del codice) e previsione della possibilità che siano svolte attività secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale (come previsto dall'art. 6 del Codice)
- Sede legale e patrimonio iniziale ai fini dell'eventuale riconoscimento della personalità giuridica
- Norme sull'ordinamento;
- Amministrazione e rappresentanza dell'ente;
- Diritti ed obblighi degli associati,
- Requisiti per l'ammissione di nuovi associati e la relativa procedura, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta;
- Nomina dei primi componenti degli organi sociali obbligatori e, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- Norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento di estinzione;
- Durata dell'ente, se prevista

Art. 22 la personalità giuridica

Il codice prevede la possibilità per le associazioni di acquisire la personalità giuridica mediante l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore; ciò può avvenire in deroga al procedimento previsto dal DPR. 361 del 2000 il quale attribuisce il controllo sui requisiti per l'ottenimento della personalità giuridica alle Prefetture o alle Regioni in relazione alle materie di rispettiva competenza nelle quali le associazioni operano, con la conseguente iscrizione nei registri da esse rispettivamente istituiti (presso le Prefetture o presso gli Uffici Regionali secondo quanto previsto dagli articoli 1 e 7 del DPR. citato.)

Ordinamento e amministrazione degli enti del terzo settore (Capo III artt. 23-31)

Il codice detta norme uniformi per l'amministrazione degli enti del terzo settore disciplinando le procedure di ammissione dei soci (Art. 23), i criteri di rappresentanza nelle assemblee (Art. 24), le competenze inderogabili delle assemblee (Art. 25), di organi di amministrazione degli enti (Art. 26), il conflitto d'interesse (Art. 27), le responsabilità (Art. 28) e le (nuove) figure di controllo sull'attività degli enti (Artt. 30 e 31).

TITOLO V
DI PARTICOLARI CATEGORIE DI ENTI DEL
TERZO SETTORE

- Artt. 32, 33 e 34 ODV
- Artt. 35 e 36 APS
- Artt. 37.38 e 39 enti filantropici
- Art. 40 imprese sociali
- Art. 41 reti associative
- Artt. 42, 43 e 44 SMS

Art. 32 organizzazioni di

Tutte le norme fino a qui illustrate si applicano a tutti gli enti associativi del terzo settore, ~~comprese le~~ **volontariato** organizzazioni di Volontariato (ODV) che sono inoltre disciplinate, insieme ad altre categorie di soggetti, da norme speciali.

La disciplina ripete largamente contenuti della legislazione precedente (legge 266/91), introducendo tuttavia alcune rilevanti novità.

È possibile costituire organizzazioni di volontariato mediante associazione (riconosciuta o non riconosciuta) di un numero non inferiore a sette persone fisiche o, in caso di organizzazioni complesse (associazioni di associazioni), tre organizzazioni di volontariato.

L'attività si deve svolgere "prevalentemente" in favore di terzi con riferimento ad una o più attività previste dall'articolo 5 del Codice e avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.

Sempre per le organizzazioni complesse è prevista la possibilità che possano essere ammessi come associati altri enti del terzo settore: per esempio cooperative sociali, imprese sociali, enti filantropici, associazioni di promozione sociale, purché il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle organizzazioni di volontariato.

Analogamente a quanto è stato stabilito all'articolo 12 (Denominazione sociale ETS), il codice prevede che la denominazione sociale delle organizzazioni di volontariato deve contenere l'indicazione di organizzazione di volontariato o l'acronimo di ODV. Trattandosi di norma speciale troverà dunque applicazione l'adozione dell'acronimo ODV e non quello di ETS.

Art. 33 le risorse

Come già previsto con la L.266/91 il Codice stabilisce che le organizzazioni di volontariato possano assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'unità svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari (comma 1)

Le organizzazioni di volontariato inoltre possono trarre le risorse economiche da fonti diverse tra le quali, a titolo esemplificativo, le quote associative, i contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, le rendite patrimoniali ed attività di raccolta di fondi nonché dalle attività secondarie e strumentali rispetto all'attività di interesse generale.

La norma precisa che, per le attività di interesse generale, le organizzazioni di volontariato possono ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. 22

Art. 34 l'amministrazione

Gli amministratori delle organizzazioni di volontariato vengono scelti tra i soci della organizzazione rispetto ai quali si stabilisce l'ineleggibilità e la decadenza di coloro i quali siano interdetti, inabilitati, falliti (non riabilitati) o chi sia stato condannato ad una pena che importa l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici e da incarichi direttivi (art.2382 c.c.).

Anche ai componenti degli organi sociali, in quanto anch'essi volontari, non può essere attribuito alcun compenso ma solo il rimborso delle spese sostenute per l'attività inerenti alla carica. Vi fa eccezione il componente dell'organo di controllo che abbia la qualifica di revisore dei conti iscritto nell'apposito registro.

Art. 35 APS

1. Le associazioni di promozione sociale sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale per lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di cui all'articolo 5, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

2. Non sono associazioni di promozione sociale i circoli privati e le associazioni comunque denominate che dispongono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati o prevedono il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o che, infine, collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

3. Gli atti costitutivi delle associazioni di promozione sociale possono prevedere l'ammissione come associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

4. Il comma 3 non si applica agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI che associano un numero non inferiore a cinquecento associazioni di promozione sociale.

5. La denominazione sociale deve contenere l'indicazione di associazione di promozione sociale o l'acronimo APS. L'indicazione di associazione di promozione sociale o l'acronimo APS, ovvero di parole o locuzioni equivalenti o ingannevoli, non può essere usata da soggetti diversi dalle associazioni di promozione sociale.

Art. 36 le risorse

Le associazioni di promozione sociale possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Art. 41 le reti associative

Il codice istituisce la figura delle reti associative riconoscendo, in tal modo, il ruolo degli organismi di coordinamento dell'associazionismo di base.

Le reti devono essere costituite in forma di associazione (RICONOSCIUTA O NON RICONOSCIUTA) ed associano, anche indirettamente, attraverso gli enti ad esse aderenti un numero non inferiore a 100 enti del terzo settore (20 per le fondazioni), con sedi legali o operative presenti in almeno cinque regioni o province autonome;

Il loro compito è il coordinamento, la tutela, la rappresentanza, la promozione e supporto degli enti loro associati, anche in funzione di accrescimento della loro rappresentatività presso le istituzioni.

Sono altresì considerati reti nazionali le associazioni formate da un numero non inferiore a 100.000 persone fisiche associate e con sede in almeno 10 regioni e province autonome.

Tra i compiti che le reti hanno facoltà di esercitare vi è anche quella del monitoraggio delle attività degli enti associati e la promozione e lo sviluppo dell'attività di controllo ed assistenza tecnica.

Nei compiti di rappresentanza delle reti vi è anche quello di promuovere protocolli d'intesa con le pubbliche amministrazioni e con i soggetti privati (comma 4)

contabilità & controlli ...

- Art. 13 scritture contabili e bilancio
- Art. 14 bilancio sociale
- Art. 15 libri sociali obbligatori
- Art. 30 organo di controllo e art. 31 revisione legale dei conti
- Art. 56 convenzioni
- Art. 71 locali utilizzati
- Art. 76 contributo per l'acquisto di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e beni strumentali
- Art. 79 disposizioni in materia di imposte sui redditi;
- Art. 80 regime forfetario degli enti del Terzo settore non commerciali;
- Art. 82 - imposte indirette e tributi locali
- Art. 84 regime fiscale delle ODV e APS;
- Art. 86 regime forfetario per le attività commerciali svolte dalle ODV e APS
- Art. 87 tenuta e conservazione delle scritture

Art. 13 - scritture contabili e bilancio

Tutti gli ETS devono redigere il bilancio formato da stato patrimoniale, rendiconto finanziario e relazione di missione.

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori ad euro 220.000 basta rendiconto finanziario per cassa.

Modulistica definita dal MLPS entro 3 agosto 2018.

Se ETS esercita attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale deve tenere scritture art. 2214 Cod. Civ.

L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale dell'attività di cui all'articolo 6 nella relazione al bilancio o nella relazione di missione.

Gli ETS non iscritti nel registro delle imprese devono depositare il bilancio ²⁸ presso il registro unico nazionale del Terzo settore

Art. 14 - bilancio sociale

Gli ETS con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1.000.000 di euro devono depositare presso il RUNTS, e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del MLPS tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

Gli ETS con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 100.000 euro annui devono in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito Internet, o nel sito Internet della rete associativa di cui all'articolo 41 cui aderiscano, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

Art. 15 - libri sociali obbligatori

gli ETS devono tenere:

a) il libro degli associati o aderenti;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.

Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dall'atto costitutivo o dallo statuto.

Art. 30 - organo di controllo

negli ETS obbligatoria nomina dell'organo di controllo se per due anni:

- totale attivo patrimoniale superiore 110.000 euro
- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate superiori a 220.000 euro
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio oltre 5 unità.

Si applica 2399 Codice Civile e almeno uno deve essere scelto fra i revisori legali dei conti (art. 2397, c. 2°).

L'organo vigila su legge, statuto, principi corretta amministrazione e DLgs 231/2001 e monitoraggio finalità civiche, solidaristiche e utilità sociale con particolare riguardo alle disposizioni di cui agli arti. 5, 6, 7 e 8.

Art. 31 - revisione legale dei conti

negli ETS obbligatoria nomina di un revisore legale dei conti se per due anni:

- totale attivo patrimoniale superiore 1.100.000 euro
- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate superiori a 2.200.000 euro
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio oltre 12 unità.

Art. 56 - convenzioni

- Tutte le pubbliche amministrazioni possono sottoscrivere con le ODV, iscritte da almeno 6 mesi nel RUTS, convenzioni per attività art. 5, se più favorevoli rispetto al mercato.
- Le convenzioni possono prevedere esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.
- L'individuazione delle ODV è fatta nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento mediante procedure comparative riservate.
- il 4° comma regola cosa deve necessariamente essere contemplato dalle convenzioni e fissa principi generali (tra cui la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto di convenzione)

Art. 71 - Locali utilizzati
Le sedi degli ETS e i locali in cui si svolgono le relative attività istituzionali, purché non di tipo produttivo, sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso omogenee previste dal decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968 n. 1444 e simili, indipendentemente dalla destinazione urbanistica.

- Lo Stato, le Regioni e Province autonome e gli Enti locali possono concedere in comodato beni mobili ed immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, agli ETS, ad eccezione delle imprese sociali, per lo svolgimento delle loro attività istituzionali.
- La cessione in comodato ha una durata massima di 30 anni, nel corso dei quali l'ente concessionario ha l'onere di effettuare sull'immobile, a proprie cura e spese, gli interventi di manutenzione e gli altri interventi necessari a mantenere la funzionalità dell'immobile.

Art. 79 - disposizioni in materia di imposte sui redditi - 1° e 2° comma

Agli ETS (tutti meno le imprese sociali) si applicano le norme del Titolo X (regime fiscale degli ETS) oltre al DPR 917/86 in quanto compatibili e se non abrogate.

Le attività di interesse generale (art. 5) incluse quelle in convenzione con enti pubblici, si considerano non commerciali quando svolte a titolo gratuito, dietro corrispettivi che non superino i costi effettivi e salvo eventuali importi di partecipazione alla spesa previsti dall'ordinamento.

Art. 79 - 4° comma

non concorrono alla formazione del reddito degli ETS che svolgano in via prevalente o esclusiva attività di cui all'art. 5:

- A. i fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- B. i contributi e gli apporti erogati da parte delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.

Art. 79 - 5° comma

- **concetti fondamentali** -

si considerano NON commerciali gli ETS (tutti meno le imprese sociali) che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di cui all'art. 5 in conformità ai commi 1 e 2 del presente articolo.

a prescindere dalle previsioni statutarie, si considerano commerciali gli ETS che svolgono le attività di cui all'art. 5 non in conformità ai commi 1 e 2 del presente articolo nonché le attività di cui all'articolo 6 il cui ammontare di dette operazioni superi quello delle sponsorizzazioni, dei contributi, sovvenzioni, liberalità, quote associative e ogni altra entrata assimilabile alle precedenti, ivi compresi i proventi e le entrate considerate non commerciali ai sensi dei commi 2, 3 e 4, lettera b), tenuto conto altresì del valore normale delle cessioni o prestazioni afferenti le attività svolte con modalità non commerciali.

Art. 79 - 5° comma

- schematizzando -

la lettura comparata di dette norme sta a significare che il nostro ETS può perdere la qualifica di ente non commerciale - ma non quella di ETS se:

proventi attività art. 5, svolte in forma d'impresa, cioè non in conformità ai criteri commi 2 e 3 articolo 79 + attività di cui all'articolo 6

> (superiori a)

proventi attività art. 5, svolte in conformità ai criteri commi 2 e 3 art. 79 + sponsorizzazioni + contributi + sovvenzioni + liberalità + quote associative + ogni altra entrata assimilabile alle precedenti

Art. 79 - 6° comma

Si considera non commerciale l'attività svolta dagli ETS nei confronti dei propri associati, familiari e conviventi degli stessi in conformità alle finalità istituzionali dell'ente. Non concorrono alla formazione del reddito degli ETS le somme versate dagli associati a titolo di quote o contributi associativi. Si considerano, tuttavia, attività di natura commerciale le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli associati, familiari o conviventi degli stessi verso pagamento di corrispettivi specifici, compresi i contributi e le quote supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto. Detti corrispettivi concorrono alla formazione del reddito complessivo come componenti del reddito di impresa o come redditi diversi a seconda che le relative operazioni abbiano carattere di abitualità o di occasionalità

Art. 80 - regime forfetario

Gli ETS non commerciali possono optare per la tassazione forfetaria del reddito d'impresa applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti nell'esercizio delle attività di cui agli articoli 5 e 6, quando svolte con modalità commerciali, il coefficiente di redditività nella misura indicata da sommare agli altri componenti positivi di reddito (plusvalenze, sopravvenienze, dividendi e interessi e rendite immobiliari).

Coefficienti dal 5% al 17% a seconda dell'attività e dell'ammontare dei ricavi.

Art. 82 - imposte indirette e tributi locali

comma 2: non sono soggetti all'imposta sulle successioni e donazioni e alle imposte ipotecaria e catastale i trasferimenti a titolo gratuito effettuati a favore degli enti di cui al comma 1 utilizzati ai sensi dell'articolo 8, comma 1.

comma 3: gli atti costitutivi e alle modifiche statutarie, comprese le operazioni di fusione, scissione o trasformazione poste in essere da ETS, le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa. Le modifiche statutarie di cui al periodo precedente sono esenti dall'imposta di registro se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni normative.

comma 4: le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili e per gli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento a favore di tutti gli ETS a condizione che i beni siano direttamente utilizzati, entro cinque anni dal trasferimento, in diretta attuazione degli scopi istituzionali o dell'oggetto sociale e che l'ente renda, contestualmente alla stipula dell'atto, apposita dichiarazione in tal senso.

comma 5: gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato posti in essere o richiesti dagli ETS sono esenti dall'imposta di bollo. (e gli e/c bancari?)

... segue

Art. 82 - imposte indirette e tributi locali

comma 6: gli immobili posseduti e utilizzati dagli ETS non commerciali, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, sono esenti dall'imposta municipale propria e dal tributo per i servizi indivisibili alle condizioni.

comma 7: per i tributi diversi dall'imposta municipale propria e dal tributo per i servizi indivisibili, le Province, le Città metropolitane e le Regioni possono deliberare nei confronti degli ETS non commerciali la riduzione o l'esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza e dai connessi adempimenti.

comma 8: le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono disporre nei confronti degli ETS la riduzione o l'esenzione dall'IRAP.

comma 9: l'imposta sugli intrattenimenti non è dovuta per le attività svolte dagli ETS occasionalmente o in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

comma 10: gli atti e i provvedimenti relativi agli ETS sono esenti dalle tasse sulle concessioni governative di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.

Artt. 84 e 85 - regime fiscale delle ODV e APS

I due articoli disciplinano specificatamente alcune fattispecie riservate alle due tipologie di associazioni.

Art. 86 - regime forfetario per attività commerciali svolte dalle ODV e APS

Regime previsto per le ODV e APS che hanno avuto nel periodo precedente ricavi non superiori a 130.000 euro.

Le ODV e APS che applicano il regime forfetario determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi percepiti un coefficiente di redditività pari all'1 (3 per APS) per cento.

Art. 87 - tenuta e conservazione scritture contabili

Gli ETS non commerciali, che non applicano il regime forfetario di cui all'articolo 86, devono:

- in relazione all'attività complessivamente svolta, redigere scritture contabili cronologiche e sistematiche atte ad esprimere con completezza e analiticità le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione, e rappresentare adeguatamente in apposito documento, da redigere entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'ente, distinguendo le attività indicate all'articolo 6 da quelle di cui all'articolo 5.
- in relazione alle attività svolte con modalità commerciali, tenere le scritture contabili previste dalle disposizioni di cui all'articolo 18 del DPR n. 600 (contabilità semplificata).

Detti obblighi si considerano assolti anche qualora la contabilità consti del libro giornale e del libro degli inventari, tenuti in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 2216 e 2217 del codice civile.

continua ...

... segue

Art. 87 - tenuta e

conservazione scritture

Gli ETS che non abbiano conseguito in un anno proventi di ammontare superiore a 50.000 euro possono tenere per l'anno successivo, in luogo delle scritture contabili di cui sopra, il rendiconto economico e finanziario delle entrate e delle spese complessive di cui all'articolo 13, comma 2.

In relazione all'attività commerciale esercitata, gli ETS, hanno l'obbligo di tenere la contabilità separata.

Gli ETS non commerciali, che effettuano raccolte pubbliche di fondi devono inserire all'interno del rendiconto o del bilancio redatto ai sensi dell'articolo 13, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, un rendiconto specifico redatto ai sensi del comma 3 dell'articolo 48, dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione di cui all'articolo 79, comma 4, lettera a). Il presente ⁴⁶ comma si applica anche ai soggetti che si avvalgono del regime forfetario di cui

Art. 91 - sanzioni

In caso di distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a un fondatore, un associato, un lavoratore o un collaboratore, un amministratore o altro componente di un organo associativo dell'ente, i rappresentanti legali e i componenti degli organi amministrativi dell'ETS che ha commesso la violazione o che ha concorso a commettere la violazione è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 20.000,00 euro.

In caso di devoluzione del patrimonio residuo effettuata in assenza o in difformità al parere dell'Ufficio del Registro unico nazionale, i rappresentanti legali e i componenti degli organi amministrativi degli enti dell'ETS che ha commesso la violazione o che ha concorso a commettere la violazione è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 5.000,00 euro.

Chiunque utilizzi illegittimamente l'indicazione di ETS o di ODV è punito con⁴⁷ la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500,00 euro a 10.000,00 euro.

Ogni riferimento nel presente decreto al Consiglio nazionale del Terzo settore diviene efficace dalla data di adozione del decreto di nomina dei suoi componenti ai sensi dell'articolo 59, comma 3. Ogni riferimento nel presente decreto al Registro unico nazionale del Terzo settore diviene efficace dalla sua operatività ai sensi dell'articolo 53, comma 2.

Fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale e Imprese sociali che si adeguano alle disposizioni del presente decreto entro diciotto mesi dalla data della sua entrata in vigore. Entro il medesimo termine, esse possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria.

Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore previsto dal presente decreto, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte delle reti associative e degli enti del Terzo settore attraverso la loro iscrizione ad uno dei registri attualmente ⁴⁸ previsti dalle normative di

Art. 102 - abrogazioni per ODV e APS

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) la legge 11 agosto 1991, n. 266, e la legge 7 dicembre 2000, n. 383;

d) il decreto del Ministro del tesoro 8 ottobre 1997, recante "Modalità per la costituzione dei fondi speciali per il volontariato presso le regioni";

2. Sono altresì abrogate le seguenti disposizioni a decorrere dal termine di cui all'articolo 104, comma 2:

a) gli articoli da 10 a 29 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, fatto salvo l'articolo 13, commi 2, 3 e 4;

d) l'articolo 8, comma 2, primo periodo e comma 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266;

3. Fiscalità delle ASD riservata, dal 1° gennaio 2018, esclusivamente allo sport dilettantistico